

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 1129-A Molteni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	37
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare	37
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	57
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	39

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio. (Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese. 10948/1/14.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	70

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato della relatrice)</i>	73
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 4 (Subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice)</i>	76
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i>	80

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 53

ALLEGATO 6 (*Proposta di parere del relatore*) 82

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. Emendamenti C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 56

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 luglio 2015 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti C. 1129-A Molteni.

(Parere all'Assemblea)

(*Esame e conclusione - Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario

di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il gruppo Scelta Civica per l'Italia ha comunicato, con lettera in data 28 luglio 2015, che la deputata Paola PINNA ricoprirà l'incarico di capogruppo nella I Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i ri-

lievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo e che il relatore ha presentato un'ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, sottolinea che la sua ulteriore proposta di parere, oltre a recepire in premessa i rilevanti della Commissione bilancio, inserisce un'osservazione conclusiva di carattere generale tesa a chiedere al Governo di prevedere, anche attraverso fonti normative di rango subordinato, procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno, favorendo il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo.

Celeste COSTANTINO (SEL), pur precisando che non tutte le osservazioni del suo gruppo sono state recepite, preannuncia il suo voto a favore della nuova proposta di parere formulata dal relatore, riconoscendo lo sforzo compiuto dal relatore. Ritira, quindi, la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo.

Andrea CECCONI (M5S) ringrazia il relatore per avere recepito quasi integralmente le osservazioni del suo gruppo, ad eccezione di due sulle quali chiede un'ulteriore riflessione. Si tratta della previsione di una relazione semestrale del Ministro dell'interno al Parlamento e dell'adozione di misure atte a favorire la trasparenza della gestione dei centri.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE fa presente che nella giornata odierna sono stati trasmessi dalla segreteria della Conferenza unificata le proposte di ANCI e Regioni successive alle riunioni tecniche sullo schema di decreto in oggetto, all'esame della riunione della medesima Conferenza del 16 luglio p.v..

Al riguardo si premette che, a seguito della Conferenza degli assessori alle politiche sociali delle Regioni, è stato preannunciato il parere negativo della Regione Lombardia a cui potrebbero aggiungersi Veneto e Liguria.

La maggioranza delle Regioni e l'ANCI confermano un parere complessivamente positivo pur con proposte emendative ed osservazioni.

In parziale accoglimento delle proposte di ANCI e Regioni, si ritiene di poter riformulare alcune previsioni in tema di pianificazione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e di dislocazione delle strutture di accoglienza, con le seguenti integrazioni al testo:

introdurre una norma di cornice che individua le varie fasi dell'accoglienza (soccorso, prima e seconda accoglienza) secondo l'Intesa già raggiunta nella Conferenza del 10 luglio 2014, a cui il procedimento si ispira;

attribuire ai Tavoli di coordinamento regionale, insediati presso le prefetture del capoluogo di Regione, il compito di individuare i criteri di localizzazione dei centri di prima accoglienza per richiedenti asilo (cc.dd. HUB) nonché delle strutture straordinarie attivate dai prefetti per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. Per l'attivazione di queste ultime strutture si può prevedere anche una preventiva comunicazione all'ente locale interessato o comunque che l'ente locale sia « sentito »;

attribuzione ai citati Tavoli regionali del compito di individuare i criteri di ripartizione dei posti da destinare all'accoglienza all'interno della Regione: una sorta di *burden sharing* domestico;

acquisire le valutazioni del Tavolo nazionale di coordinamento, insediato presso questo Ministero, sullo schema di capitolato di gara per la fornitura di beni e servizi nei centri (adottato con decreto del Ministro);

prevedere il coinvolgimento dell'ente locale, nel cui territorio insiste la struttura, per l'attivazione, da parte di questo Ministero, dei centri di prima accoglienza per minori non accompagnati, in considerazione della finalità di questi centri che vengono istituiti proprio per sollevare i Comuni da una responsabilità a cui finora essi hanno fatto fronte direttamente;

prevedere che il Piano nazionale per l'accoglienza predisposto dal Tavolo di coordinamento insediato presso questo Ministero individui il « fabbisogno nazionale di posti in accoglienza ». Non si ravvisa tuttavia la necessità che tale Piano – alla cui redazione partecipano i rappresentanti degli enti territoriali designati da ANCI UPI e Conferenza delle Regioni – sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Si ritiene preferibile riservare tale intesa alla individuazione dei criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare all'accoglienza, come previsto dal testo governativo.

Non si condivide la necessità di una preventiva comunicazione all'ANCI dell'invio di richiedenti asilo nelle sopra citate strutture straordinarie né la fissazione di un termine massimo di permanenza nei centri governativi in quanto un termine non è funzionale alle necessità della rete di accoglienza: la permanenza nei centri governativi deve essere comunque garantita finché non si rendono disponibili posti nel sistema SPRAR. Peraltro, non è possibile l'invio del richiedente verso l'accoglienza decentrata (SPRAR) prima dell'identificazione e della verbalizzazione della domanda.

Non si ritiene di poter codificare il principio, pur auspicabile, della diffusione equilibrata dei progetti dello SPRAR sul territorio nazionale, tenuto conto che l'accesso dei Comuni a tale rete di accoglienza avviene su base volontaria.

Non si ritiene di poter accogliere la proposta che il monitoraggio della gestione dei centri governativi sia svolto da questo Ministero « in accordo con le Regioni e gli enti locali »; il monitoraggio riguarda strutture di cui l'Amministrazione ha la responsabilità esclusiva, anche sotto il profilo contabile.

Altro tema delicato è quello del trattenimento nei CIE del richiedente asilo su cui la maggioranza delle Regioni chiede che venga esclusa dalle ipotesi di trattenimento la categoria dei richiedenti che hanno fatto « sistematicamente ricorso all'uso di false generalità » e che la durata

massima di tale trattenimento sia fissata in 120 giorni in luogo dei 12 mesi previsti dal testo governativo.

Tenuto conto che entrambe le proposte vanno ad affievolire il maggior rigore che si è voluto introdurre anche sulla scorta degli episodi di allarme sociale che si sono verificati (i casi di Milano e di Terni), a tali richieste delle Regioni non si darà seguito mantenendo invariato il testo già approvato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.30.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ringrazia il Governo per la disponibilità dimostrata a condividere con la Commissione un percorso di modifica di uno schema di decreto legislativo che interviene su una materia così rilevante e di grande sensibilità. Apprezza altresì la posizione costruttiva del gruppo di opposizione, ad iniziare da quello di Sinistra Ecologia e Libertà. Conferma la sua ultima proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la ulteriore nuova proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa Dadone si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Pone quindi in votazione la ulteriore nuova proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la ulteriore nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio dell'esame ad altra seduta, a fronte dell'esigenza che i gruppi svolgano ulteriori approfondimenti sul provvedimento, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere ponderata.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, condivide quanto detto dal collega Sisto sulla necessità di un maggiore approfondimento e si associa alla richiesta di un breve rinvio per l'espressione del parere.

Danilo TONINELLI (M5S) invita i gruppi ad entrare nel merito del provvedimento e ad evidenziare la propria posizione in Commissione, evitando di interloquire a livello informale con il Governo con l'unico scopo di favorire la determinazione di collegi rispondenti alle esigenze del proprio schieramento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sottolinea che la richiesta di rinvio chiesta dai relatori per la presentazione del parere non pregiudica il prosieguo della discussione.

Celeste COSTANTINO (SEL) ritiene inaccettabile il contenuto dello schema di decreto che nasce da una legge elettorale decisamente osteggiata da Sinistra Ecologia Libertà. Concorda con il collega Toninelli che la discussione va fatta in Commissione e non in altra sede. Desidera rilevare alcune incongruenze nella definizione dei collegi, come, ad esempio, nel caso della Regione Campania.

Gregorio FONTANA (FI-PdL), pur dividendo l'esigenza di svolgere un supplemento di istruttoria sul provvedimento, giudica opportuno che i gruppi si confrontino ora sul merito circa la conformità ai criteri definiti dalla legge, affinché le eventuali modifiche al provvedimento siano ben valutate dall'intera Commissione.

Andrea CECCONI (M5S) si associa a quanto affermato dal collega Fontana. Si augura che nella proposta di parere dei

relatori non siano previste modifiche territoriali non discusse in Commissione, perché in questo caso sarebbe necessaria una nuova simulazione, come quella fornita dagli uffici della Camera.

Nello specifico del contenuto dello schema di decreto legislativo, pone tre questioni. La prima, che è probabilmente frutto di un errore materiale, riguarda il comune di Saronno che è stato inserito e poi tolto dal collegio di Monza e Brianza. La seconda, già sollevata da altri colleghi, riguarda la Regione Veneto, dove il Governo si è distaccato dalle valutazioni della Commissione presieduta dal Presidente dell'ISTAT. E la stessa cosa è avvenuta per la Regione Toscana, dove alla città di Firenze sono stati assegnati due collegi, favorendo così il Presidente del Consiglio e creando un abnorme collegio della Toscana meridionale.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) esprime perplessità sulle modalità di determinazione di taluni collegi della Campania, proponendo modifiche al testo giudicate più conformi ai criteri di omogeneità previsti dalla legge.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO desidera rifarsi a quanto affermato dal Presidente dell'ISTAT nel corso della sua audizione, vale a dire che i casi dove il Governo si è distaccato dalla valutazione della Commissione sono solo due, relativi alle Regioni Veneto e Toscana. Conferma che nel caso del comune di Saronno si è trattato di un mero errore materiale. Per quanto riguarda il collegio di Conegliano e i due collegi attribuiti alla città di Firenze ribadisce quanto detto in una precedente seduta. Sottolinea che in entrambi i casi il Presidente dell'ISTAT ha giudicato legittima la scelta operata dal Governo, anche se non in linea con le scelte della Commissione. Infatti la scelta del collegio di Conegliano è dettata dal criterio della continuità socio economica mentre nel caso di Firenze la scelta è volta a non suddividere la città metropolitana. Osserva inoltre che alcuni comuni del Valdarno aretino sono stati uniti a Firenze in

quanto riconducibili a quelli del Valdarno fiorentino, mentre altri gravano su un medesimo distretto industriale della città metropolitana di Firenze, quello del cuoio.

Celeste COSTANTINO (SEL) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Famiglietti circa la determinazione dei collegi elettorali in Campania.

Laura RAVETTO (FI-PdL) osserva che prima del contenuto del parere dei relatori, vanno discussi i criteri ai quali esso deve attenersi. Riterrebbe infatti inaccettabili modifiche territoriali che non fossero legate a tali criteri e che non costituissero dei casi eccezionali, come quelli dettagliatamente descritti dal sottosegretario, e che fossero mosse da interessi personali o partitici, modificando il numero degli eletti per ogni collegio.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che è entrato nel merito di talune specifiche questioni territoriali solo per rispondere a talune perplessità emerse nel dibattito, ricordando, in ogni caso, che il Governo, fatta eccezione per soli due casi, si è attenuto strettamente ai criteri fissati dalla legge delega.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) comprende la cautela del Governo e ritiene a maggior ragione che anche la Commissione debba usare la stessa prudenza. Non sarebbero ammissibili modifiche tese a favorire interessi elettorali di qualche forza politica che, inoltre, svilirebbero il ruolo e la funzione della Commissione Affari costituzionali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che dalla suddivisione dei collegi e, quindi, dallo schema non è possibile dedurre una ripartizione dei seggi che è, invece, stabilita dalla legge.

Riccardo NUTI (M5S) chiede chiarimenti circa la determinazione di taluni collegi nell'ambito della Sicilia, in particolare con riferimento a Sicilia 1 e Sicilia 3.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rispondendo alle preoccupazioni avanzate da molti colleghi, osserva che come relatore terrà conto delle questioni specifiche indicate. I criteri a cui i relatori debbono attenersi ritiene siano quelli dettati dalla legge e dalla relativa delega legislativa.

Riguardo a ipotetici vantaggi di alcune forze politiche che potrebbero ispirare la divisione dei collegi, osserva che questo non è possibile perché non si possono prendere a riferimento risultati elettorali di altre elezioni e ormai superati.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, giudica necessario evitare di discutere di eventuali modifiche al testo che non siano di carattere strettamente eccezionale, in linea con l'impostazione del Governo la cui azione è stata guidata da una rigida applicazione dei criteri di legge e delle indicazioni fornite dalla Commissione istituita ai sensi della legge n. 52 del 2015, fatta eccezione per ipotesi di tipo straordinario opportunamente motivate.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ribadendo che la scelta del Governo ha rispettato quella della Commissione, ritiene però che il passaggio parlamentare non sia meramente formale e che il Governo terrà conto delle osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

Rispondendo al deputato Nuti, conferma che alcuni errori materiali riguardano anche i collegi della Sicilia 1 e 3, con riferimento, in particolare, a Palermo, a Palermo/Capaci e al comune di Bagheria, oltre a Veneto 1 con riferimento al comune di Segusino e a Veneto 3, con riferimento al comune di Bassano del Grappa.

Laura RAVETTO (FI-PdL) auspica che non siano proposte modifiche che prevedano scostamenti rispetto ai criteri previsti dalla legge e indicati dalla Commissione istituita ai sensi della legge n. 52 del 2015.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che il compito della Commis-

sione non è quello di entrare nel merito della composizione dei collegi, ma di valutare la conformità ai criteri previsti dalla legge delega. Lo slittamento di seggi fra un collegio e un altro, inteso come differenza fra i seggi assegnati e quelli effettivamente attribuiti è fisiologico nei sistemi elettorali che prevedono un riparto proporzionale a livello nazionale e, successivamente, un riversamento dei seggi nei collegi territoriali. Questo perché l'attribuzione effettiva si effettua attraverso una matrice matematica che deve temperare e bilanciare due criteri: il criterio della territorialità (cioè restituire al territorio i seggi assegnati) e quello della politicità (cioè assegnare i seggi alle liste laddove hanno ottenuto più voti).

Ottenere completamente entrambi i risultati è impossibile.

L'Italicum bilancia però ottimamente i due criteri perché prevede la restituzione dei seggi in maniera perfettamente corrispondente ad entrambi per la maggior parte delle liste (soprattutto le eccedentarie, in genere le più grandi, e le medie).

Il criterio territoriale viene leggermente sacrificato solo per garantire che alle liste deficitarie (le più piccole, in genere) vengano assegnati seggi laddove hanno ottenuto la maggiore parte decimali. E dunque dove sono più forti. Questo è l'effetto della norma cd. antiflipper introdotta al Senato che rende il sistema più corrispondente alle scelte dell'elettorato.

Se è vero che può determinare uno slittamento di seggi fra un collegio ad un altro (quasi sempre al massimo di un seggio in più o uno in meno), è altrettanto vero infatti che evita che le liste deficitarie prendano il seggio in maniera casuale. E dunque non laddove hanno ottenuto più consensi, ma laddove le eccedentarie sono più deboli (dove cioè non sono più forti loro, ma sono più deboli gli altri).

Si rispecchia dunque perfettamente la volontà dell'elettore, la territorialità del sistema e, criterio non meno importante, la corrispondenza fra voti ottenuti e seggi conseguiti da parte delle singole liste.

Va sottolineato che tutte le simulazioni, anche le più accurate come quelle effettuate dal servizio studi della Camera, sconsigliano il fatto che sono basate sui risultati conseguiti da liste in una elezione molto diversa, come quella per le europee, laddove l'offerta politica aveva determinate caratteristiche che potrebbe non avere con un sistema elettorale che introduce una competizione di lista con premio. In quest'ultimo caso, e dunque con l'Italicum, infatti, potrebbe esserci un'offerta politica più concentrata su talune liste e conseguentemente una maggiore concentrazione dei voti.

Ciò potrebbe dunque determinare, potenzialmente, un minor numero di slittamenti di seggi fra collegi, poiché essi tendenzialmente aumentano con l'aumentare delle liste piccole.

Dorina BIANCHI (AP), in qualità di relatrice degli Atti dell'Unione europea, chiede di passare all'esame di quel punto, sul quale è atteso il parere della I Commissione da parte della XIV Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, concordando con la collega Bianchi, sospende l'esame del punto in questione che riprenderà al termine dell'esame degli Atti dell'Unione europea.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.30.

Dopo che il deputato Danilo TONINELLI (M5S) ha svolto ulteriori considerazioni sul contenuto del provvedimento in titolo, il presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, propone alla Commissione di proseguire l'esame del provvedimento in titolo in un'altra seduta da convocare al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.20.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio.

(Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese.

10948/1/14.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015.

Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, di tre atti: la Relazione Programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015; il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 (e relativi allegati); il Programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015. La Commissione è chiamata, quindi, a esprimere sugli atti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale, a conclusione dell'esame congiunto, procederà alla votazione di

una relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto i predetti atti.

Rileva preliminarmente che l'esame congiunto di tali atti si colloca nell'ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera. In particolare, la relazione programmatica è stata predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, in base al quale il Governo presenta entro la fine di ogni anno una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che esso stesso intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo, salvo poi rendicontare – entro il 28 giugno dell'anno posteriore – circa l'attività effettivamente svolta. La Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

In altri termini, siamo di fronte ad una procedura che consente potenzialmente a tutti gli organi parlamentari – le 14 Commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico e approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo, garantendo l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia; tuttavia, va rilevato che l'applicazione di questa procedura è stata sinora difficoltosa, considerato che soltanto nel 2011, in esito all'esame della Relazione programmatica e del programma di lavoro della Commissione per

il 2011, si è addivenuti alla discussione in Aula e alla approvazione di risoluzioni.

Passando ad esaminare, anzitutto, il programma di lavoro della Commissione, rileva che esso per la prima volta viene discusso con il Consiglio prima della sua formale presentazione al Parlamento europeo, dando seguito alle indicazioni emerse dalla riflessione sul funzionamento delle Istituzioni UE promossa dalla Presidenza italiana. Tale programma intende, secondo quanto dichiarato dalla Commissione, dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socioeconomica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando al tempo stesso una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente. Secondo quanto indicato nella sua introduzione, tale programma di lavoro della Commissione individua come grandi temi da affrontare quelli l'occupazione e della crescita, in linea con le dieci priorità degli orientamenti politici del Presidente Juncker, indicando l'applicazione di un principio di discontinuità legislativa che si tradurrà nel ritiro delle proposte non conformi agli obiettivi indicati. Tra le finalità vengono poi indicate l'alleggerimento del carico normativo e la modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ottica di accelerare così il processo decisionale. Il programma di lavoro della Commissione reca poi 4 allegati: l'allegato 1 elenca le nuove iniziative, articolate intorno alle principali priorità degli orientamenti politici, su cui la Commissione si concentrerà nel 2015; l'allegato 2 elenca le proposte che devono essere ritirate (o modificate); l'allegato 3 elenca le 79 proposte inserite nel programma REFIT; l'Allegato 4 elenca gli 81 atti legislativi che entreranno in vigore nel 2015. Per quanto concerne le parti di più diretto interesse della Commissione, osserva che assume una certa rilevanza la

priorità indicata al n. 7, laddove si individua l'esigenza di realizzare uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia. In tale contesto, la Commissione porterà avanti il processo di adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo gli orientamenti che saranno forniti dalla Corte, e continuerà a migliorare la lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo e la cooperazione giudiziaria, a vantaggio dei cittadini di tutta l'UE, e a tutelare il bilancio dell'UE contro le frodi adoperandosi perché sia istituita una Procura europea indipendente. La Commissione presenterà un'agenda europea in materia di sicurezza per contrastare le minacce alla sicurezza interna dell'UE, come la criminalità transfrontaliera, la cybercriminalità, il terrorismo, i combattenti stranieri e la radicalizzazione, affinché l'UE possa proteggere i propri cittadini pur rimanendo aperta al mondo. Nell'ambito della priorità n. 8, per far fronte all'accentuarsi delle pressioni alle nostre frontiere esterne, la Commissione fa presente che sta elaborando un'agenda europea sulla migrazione che concilierà la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale, onde rendere l'UE una meta attraente per talenti e competenze, con quella di adottare misure energiche contro l'immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani. Nell'ambito della priorità n. 9, la Commissione rileva che si adopererà in via prioritaria per promuovere la stabilità lungo i confini dell'Europa, giudicando essenziale aiutare i paesi vicini ad attuare riforme democratiche ed economiche, far rispettare lo Stato di diritto, rafforzare la governance economica e la competitività, sviluppare le capacità istituzionali, dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente e diventare più prosperi. Nell'ambito della priorità n. 10, assume rilievo la parte in cui la Commissione afferma di voler perseguire l'obiettivo della massima trasparenza sul lavoro della Commissione, collaborando con le altre istituzioni per rafforzare la rendicontabilità e l'accessibilità delle azioni dell'UE. La Commissione poi

afferma che potenzierà gli strumenti di cui dispone per legiferare meglio, in particolare le valutazioni, le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche, e individuerà un'ulteriore serie di nuove azioni nell'ambito del suo programma sull'adeguatezza della regolamentazione.

Passando ad esaminare la Relazione programmatica per il 2015, fa notare che essa è stata trasmessa dal Governo alle Camere l'11 marzo scorso, con un certo ritardo determinato comprensibilmente dagli adempimenti relativi alla chiusura del semestre di Presidenza. Essa composta da sei capitoli, articolati ciascuno in più sezioni recanti ognuna un riquadro che riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese. Nell'ambito della premessa di tale Relazione, si rileva come essa giunga al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee, sottolineandosi che l'azione del Governo italiano nel corso del Semestre di Presidenza ha permesso l'avvio di un « nuovo inizio » condiviso dalla nuova Commissione. Viene individuato come un segnale importante dell'avvio di un nuovo corso il Piano europeo per gli investimenti – presentato dal Presidente Juncker – che prevede il finanziamento di progetti di investimento fino ad un ammontare di 315 miliardi di euro nel periodo 2015-2017. Oltre che in campo economico, la Relazione fa notare come l'Italia abbia fatto da apripista anche in campo istituzionale. Per marcare l'avvio di un nuovo ciclo, la Presidenza italiana ha avviato in Consiglio Affari Generali una riflessione di ampio respiro sul funzionamento dell'Europa. Da qui proseguiranno le altre Presidenze e le istituzioni europee per introdurre le modifiche necessarie a migliorare il funzionamento delle Istituzioni dell'Unione. Un primo ambito su cui si sono registrati notevoli progressi è l'avvio di un confronto più stretto tra Consiglio, Commissione e Parlamento sulla programmazione delle rispettive attività. Per quanto concerne le parti di più diretto interesse della Commissione, osservo che, nell'ambito del secondo capitolo, dedicato alle priorità da adottare nel quadro delle

politiche per il mercato e la competitività, assume una certa rilevanza il paragrafo relativo alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, laddove si afferma che il Governo italiano proseguirà l'azione, avviata con il Semestre di Presidenza italiana, di sostegno alla iniziative volte a ampliare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione in tutte le politiche di settore per promuovere un ambiente più favorevole alle imprese e alla competitività. Oltre a migliorare il rapporto con i cittadini, la modernizzazione della pubblica amministrazione viene ritenuta fondamentale per favorire la creazione di posti di lavoro, come sottolineato nell'Analisi annuale della crescita 2014.

Ricorda che su tale tema la Camera ha di recente approvato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098), già approvato dal Senato in prima lettura), attualmente all'esame del Senato in seconda lettura. Il quarto capitolo guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini. Da questa prospettiva si sofferma sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione, che contribuisca all'agenda dell'UE per la crescita e capace allo stesso tempo di promuovere lo sviluppo dei paesi di origine dei flussi migratori.

In tema di migrazione, si afferma che il Governo italiano proseguirà i propri sforzi per sollecitare una più effettiva condivisione degli oneri connessi al controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea ed alla gestione dei flussi migratori. Più nello specifico è intenzione dell'Italia sostenere la piena attuazione delle conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 9-10 ottobre 2014, denominate « Azioni da intraprendere per migliorare la gestione dei flussi migratori », documento che si pone nel solco tracciato dai lavori della Task force Mediterranean attivata dall'Unione europea, su sollecitazione italiana, all'indomani del naufragio

di Lampedusa dell'ottobre 2013. Le citate conclusioni sono il frutto di un'intensa attività della Presidenza italiana finalizzata ad individuare un possibile modello di risposta strutturata a situazioni di pressione, quale quella che interessa il Mediterraneo, modello che potrebbe comunque essere impiegato anche in altri scenari geografici. In tale quadro, il Governo manterrà alto il livello d'attenzione sull'operazione congiunta « Triton » promossa dall'Agenzia Frontex nel Mediterraneo centrale al fine di sorvegliare le frontiere dell'UE per contrastare l'immigrazione illegale, la tratta e il traffico degli esseri umani, senza escludere attività di soccorso di persone in pericolo, conformemente al diritto internazionale del mare. Sarà, infatti, fondamentale garantire un pieno coinvolgimento degli altri Stati membri per la riuscita dell'operazione che l'Italia ha fortemente voluto e sostenuto attraverso un'intensa attività negoziale. Contemporaneamente verrà perseguito l'obiettivo di favorire la migrazione legale. In tale prospettiva, l'Italia proseguirà, in particolare, gli sforzi mirati alla definizione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari. Sempre nella prospettiva di favorire la migrazione legale e contrastare l'immigrazione illegale, l'Italia sosterrà lo sviluppo dei partenariati di mobilità con i Paesi terzi, nel quadro della più complessiva politica dell'Unione europea del cosiddetto « approccio globale » all'immigrazione. Più in generale, è convinzione del Governo che sia necessario per le strategie dell'Unione europea in tema migrazione un rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi soprattutto per scongiurare le partenze dei migranti illegali e migliorare gli strumenti di contrasto ai trafficanti di esseri umani.

In tema di asilo, il Governo intende favorire l'attuazione del Sistema comune europeo d'asilo in linea con gli obiettivi indicati dalle nuove Linee guida strategi-

che per il settore Affari Interni, adottate dal Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014. Sempre in coerenza con le citate Linee guida strategiche, l'Italia sosterrà il rafforzamento del ruolo svolto dall'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con particolare riferimento all'applicazione uniforme dell'acquis. In tale quadro, l'Italia richiamerà l'attenzione degli altri Stati membri e delle Istituzioni europee sull'opportunità di valutare ulteriori progressi nel settore dell'asilo. Più specificamente verrà segnalata l'esigenza di procedere verso un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, pur nella consapevolezza che tale obiettivo risulta difficilmente raggiungibile nel breve periodo, a fronte della posizione della maggioranza del Consiglio più favorevole, nell'attuale fase, all'implementazione degli strumenti normativi già esistenti che al lancio di nuove iniziative. Il Governo, inoltre, in linea con il consolidato impegno dell'Italia per la tutela dei minori non accompagnati, sosterrà la definizione del negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. Ricorda, peraltro, che sulla materia della protezione internazionale la I Commissione ha appena approvato il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

In tema di sicurezza, l'impegno del Governo proseguirà nel solco tracciato durante il Semestre di Presidenza nel corso del quale è stata riservata particolare attenzione al contrasto del radicalismo, del terrorismo, della criminalità organizzata, nonché di tutti quei fenomeni

criminali che ruotano attorno all'immigrazione illegale, come il traffico e la tratta di esseri umani. Tali priorità, assieme alla lotta al cyber-crime, saranno sostenute dall'Italia nel quadro del percorso che condurrà all'adozione della nuova Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio Giustizia e Affari Interni del 5 dicembre 2014. Con specifico riferimento al contrasto della criminalità organizzata, l'Italia sosterrà la valorizzazione delle conclusioni approvate durante la propria Presidenza «sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale attraverso la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi finanziari, con particolare riferimento agli appalti pubblici». È, infatti, convinzione del Governo che il livello di complessità organizzativa e di collegamenti internazionali raggiunti in quest'ambito dalla criminalità organizzata, richieda una maggiore consapevolezza da parte dell'Unione europea, allo scopo di garantire risposte più efficaci da parte dell'autorità di *law enforcement* dei diversi Stati membri. In tale ottica, l'Italia sosterrà la creazione di una rete operativa europea per contrastare le organizzazioni criminali di stampo mafioso, secondo quanto indicato dalla Risoluzione del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 5 dicembre 2014.

Per quanto riguarda il contrasto del terrorismo, sarà obiettivo dell'Italia mantenere alta l'attenzione sul tema dei cosiddetti *foreign fighter*, per accrescere la consapevolezza e la conoscenza dei rischi connessi a tale fenomeno e per implementare le misure operative, a livello di Unione europea, necessarie per fronteggiare la minaccia. In coerenza con la posizione espressa sui *foreign fighter*, nell'agosto 2014, dal Consiglio europeo, l'Italia sosterrà le specifiche azioni dirette all'attuazione del pacchetto di 22 misure presentate nel giugno 2013 dal Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea. In particolare, in linea con i dibattiti svoltisi a livello di Consiglio Giustizia e Affari Interni nella seconda metà del 2014, sarà priorità del Governo, da un lato, la

finalizzazione del negoziato normativo sul PINIR europeo (*Passenger Name Record*), dall'altro, la migliore attuazione dei controlli alle frontiere esterne, attraverso una piena utilizzazione del Sistema SIS II, al fine di consentire un controllo mirato sulle persone che possono essere considerate come rientranti nella categoria dei *foreign fighter*. Tra le altre misure operative chiave per prevenire e contrastare il fenomeno dei *foreign fighter*, l'Italia ritiene centrale la costituzione di Squadre multinazionali ad hoc al fine di promuovere lo scambio d'informazioni su fatti e condotte che rappresentano una potenziale minaccia per due o più Stati membri e, su base volontaria, di una rete di punti di contatto nazionali specializzati in questo fenomeno. L'ultima notazione sintetica riguarda il Programma dei 18 mesi delle Presidenze del Consiglio europeo – elaborato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese – il terzo dei documenti che la Commissione è chiamata a esaminare. Il presente documento fa riferimento ad un programma di lavoro in parte ormai non più attuale, essendo relativo al periodo dal luglio 2014 al dicembre 2015, comprensivo, quindi, di quello sotto la presidenza italiana già passato. Esso si articola in due parti. La prima parte contiene il quadro strategico del programma, inserito in un contesto più ampio e specificamente nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine che saranno perseguiti durante le tre presidenze successive. Per tale motivo, conformemente al regolamento interno del Consiglio, sono state consultate su questa sezione le future presidenze olandese, lettone e lussemburghese. La seconda parte costituisce il programma operativo che stabilisce le questioni che si prevede di trattare durante il periodo di 18 mesi. Conformemente al regolamento interno del Consiglio, questa parte è stata preparata con il presidente del Consiglio «Affari esteri» per quanto riguarda le attività di detta formazione in tale periodo e in stretta cooperazione con la Commissione e il presidente del Consiglio europeo.

Per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, rileva la parte del programma relativa gli affari interni nella quale il Consiglio afferma che verrà sviluppato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in piena conformità ai nuovi orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo nel giugno 2014. Dovrebbero essere inclusi il miglioramento e il rafforzamento della gestione integrata delle frontiere esterne nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. In questo contesto si affronteranno il rafforzamento dell'acquis di Schengen, la possibile elaborazione di nuove norme sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo nonché l'ipotesi di creare un sistema europeo di guardie di frontiera. Data la particolare pressione esercitata sui sistemi di asilo nazionali di taluni Stati membri, il Consiglio proseguirà gli sforzi tesi a promuovere una reale solidarietà a livello europeo. Anche su questo fronte, lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione capace di contribuire all'agenda dell'UE per la crescita e abbinata ad una strategia tesa a promuovere la crescita economica nei paesi di origine resta una priorità per il Consiglio. Sarà quindi prestata particolare attenzione all'attuazione del piano d'azione sull'immigrazione legale. Sia le politiche in materia di migrazione che la gestione delle frontiere esterne dell'UE rimarranno aspetti cruciali per il proseguimento degli sforzi intrapresi nel quadro dell'« Azione dell'UE sulle pressioni migratorie – Una risposta strategica ». Al fine di garantire una risposta coerente a livello di UE alle continue pressioni migratorie, verranno esplorate le possibilità di nuove iniziative che guardino al futuro. Il Consiglio porrà particolare attenzione alla questione dei minori non accompagnati, incoraggiando lo scambio di buone prassi e valutando la possibilità di definire un approccio comune appropriato per proteggere questa categoria vulnerabile, compresi metodi di identificazione anche in relazione con le particolari esigenze di accoglienza dei minori. Proseguiranno i lavori sull'ulteriore sviluppo della politica comune dei visti,

per rispondere in modo appropriato alle esigenze dell'UE e degli Stati membri. Uno degli obiettivi principali sarà esaminare e perseguire un accordo sull'imminente proposta della Commissione di rifusione del codice dei visti. Per quanto concerne la sicurezza interna, l'attuazione della strategia di sicurezza interna e il suo eventuale *follow-up* saranno punti centrali per il Consiglio. Inoltre, il Consiglio punterà a finalizzare la nuova base giuridica per l'Europol.

La lotta contro il terrorismo, negli aspetti relativi alla prevenzione e alla protezione, sarà un elemento centrale dei lavori del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le attività terroristiche condotte da attori solitari e/o micro cellule che operano in maniera imprevedibile o imprevista, ad esempio usando metodi « insidiosi ». In materia di protezione civile, si fa poi presente che la nuova normativa nel dicembre 2013 mira a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e antropiche all'interno e all'esterno dell'Unione, mentre in tema di diritti fondamentali e cittadinanza, nell'ambito della parte del programma relativa alla Giustizia, il Consiglio sottolinea che il principio della libera circolazione dei cittadini dell'UE rappresenta uno dei traguardi più importanti raggiunti dall'UE, un elemento fondamentale dell'adesione all'UE nonché un'espressione della cittadinanza europea.

In conclusione, formula una proposta di parere sui documenti in esame, da trasmettere alla XIV Commissione, che avrà il compito di riferire all'Assemblea su tali provvedimenti (*vedi allegato 2*).

Laura RAVETTO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e Sesa Amici e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la deputata Calabria, con lettera in data odierna, ha rassegnato le dimissioni da relatrice dei provvedimenti in esame.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*), facendo notare che essa, nel tenere conto delle proposte di legge abbinate, si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle componenti della I Commissione, con lettera indirizzata alla Presidente della Camera in data 23 luglio scorso, avevano sollevato obiezioni circa l'ammissibilità dell'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge in titolo.

A tal proposito, comunica che, in data 28 luglio, la Presidente della Camera gli ha trasmesso copia della lettera da Lei inviata in risposta al deputato Nuti, nella quale la Presidente concorda con le valutazioni espresse dalla presidenza della I Commissione in merito all'ammissibilità del suddetto emendamento.

La Presidente rileva, inoltre, che il giudizio di ammissibilità dell'emendamento prescinde da ogni considerazione in ordine ai profili di opportunità delle disposizioni in oggetto, richiamati nella lettera dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Ricorda poi che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice è scaduto alle ore 16 di lunedì 27 luglio e che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 4*). Avverte che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti: Alfreider 0.1.100.15, che introduce modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di destinazione dei contributi volontari del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e Ottobre 0.1.100.16, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 2.01, già dichiarato inam-

missibile, in materia di controlli sulla visualizzazione a scopo di lucro nei siti internet dei partiti politici di informazioni, immagini e video.

Avverte infine che la deputata Mariastella Gelmini ha ritirato le proposte emendative a sua firma 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario, fatta eccezione per il subemendamento Centemero 0.1.100.11 sul quale il parere è favorevole. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per il subemendamento Centemero 0.1.100.11, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Mucci 0.1.100.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Nuti 0.1.100.2.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il subemendamento Dadone 0.1.100.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Dadone 0.1.100.3.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il subemendamento Cecconi 0.1.100.4, di cui è cofirmatario, facendo notare che l'emendamento 1.100 della relatrice mira ad un condono in favore dei partiti politici, al fine di sbloccare il finanziamento pubblico in loro favore.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.1.100.4.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.100.5, facendo no-

tare che lo scopo dell'emendamento 1.100 della relatrice è quello di superare il regime dei controlli per gli anni 2013 e 2014, al fine di sbloccare il finanziamento pubblico in favore dei partiti.

La Commissione respinge il subemendamento Toninelli 0.1.100.5.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il suo emendamento 0.1.100.6.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che si sia di fronte ad un vero e proprio condono in favore dei partiti politici, che suscita le proteste delle opposizioni in Parlamento e dei cittadini nella società civile.

Andrea GIORGIS (PD), nel ritenere che il finanziamento pubblico, se opportunamente regolamentato, garantisca l'autonomia politica dei poteri economici e traduca in concreto un principio di democrazia, invita il M5S ad astenersi da polemiche strumentali. Dichiarò che la sua azione politica sarà improntata di qui in avanti a sostenere un ritorno al finanziamento pubblico dei partiti, ritenendo che il suo superamento sia stato un errore.

Danilo TONINELLI (M5S), nel ricordare che i cittadini nel 1993 si sono espressi a favore del superamento del finanziamento pubblico ai partiti, ritiene paradossale che si definiscano strumentali le polemiche del suo gruppo, a fronte di un emendamento della relatrice che opera un condono in favore dei partiti. Fatto notare che tradizionalmente le risorse pubbliche in favore dei partiti sono risultate superiori alle loro spese, auspica che schieramenti come il Partito democratico, che appare esclusivamente preoccupato dai finanziamenti, segua l'esempio del M5S che interpreta la politica come missione nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ritiene che il deputato Giorgis, per coerenza con il suo orientamento, dovrebbe votare a favore del subemendamento Cecconi

0.1.100.6, che va nella direzione di garantire trasparenza sui rendiconti dei partiti.

Stefano QUARANTA (SEL) osserva che il tema del finanziamento pubblico ai partiti politici è molto serio, dato che investe il ruolo di soggetti previsti dalla Costituzione. Ricorda che il suo gruppo è stato contrario al decreto-legge di abolizione del finanziamento, anche se le proposte avanzate andavano nel senso di un'elargizione di servizi, più che di contributi. Rileva però che è proprio chi demagogicamente ha proposto l'abolizione del finanziamento, che cerca ora di farlo rientrare dalla finestra.

Sergio BOCCADUTRI (PD) fa notare che il suo provvedimento non intende realizzare alcun condono, mirando esclusivamente a sbloccare una situazione di difficoltà – in seno al funzionamento della Commissione di garanzia – peraltro non generata dai partiti, che al contrario hanno adempiuto nei termini agli adempimenti previsti dalla legge. Ritiene paradossale che a parlare di trasparenza sia proprio un gruppo come il M5S, che non prevede uno statuto che disciplina la propria organizzazione.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) ritiene quasi paradossale continuare a parlare di finanziamento pubblico dei partiti, quando i cittadini italiani, con il referendum del 1993, lo hanno abolito. Sottolinea altresì come il finanziamento pubblico non abbia posto fine alla corruzione.

Riguardo alle critiche al Movimento 5 Stelle, osserva che le spese elettorali sostenute da tale movimento assommano a 8 centesimi per voto e che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di legge.

In relazione all'accusa di mancanza di trasparenza, sottolinea numerosi episodi poco chiari che sono avvenuti nel corso delle primarie di altre forze politiche.

Emanuele FIANO (PD) invita il deputato D'Ambrosio ad astenersi dal formulare generiche denunce, che, peraltro, andrebbero presentate nelle idonee sedi giu-

risdizionali, configurando, altrimenti, delle vere e proprie calunnie.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, è consapevole del ruolo critico che ha assunto accettando di svolgere le funzioni di relatrice. Osserva come il testo in esame è teso a fornire risorse alla Commissione per assolvere alle sue funzioni e a rispondere così alle esigenze delle strutture territoriali dei partiti, da lei ben conosciute, avendo ricoperto la carica di tesoriere regionale del suo partito.

Sottolinea come le norme da lei proposte non costituiscono una sanatoria, ma una deroga che non cancella le disposizioni di legge e va nel senso di semplificare il lavoro della Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è a favore di uno sblocco dei lavori della Commissione di garanzia e quindi dello spirito originario del provvedimento, manifestando contrarietà piuttosto ai commi 2,3 e 4 dell'emendamento della relatrice 1.100, che mira ad eliminare il sistema di controllo sui rendiconti dei partiti al solo fine di salvaguardarne il finanziamento pubblico. Osserva che il suo gruppo ha sempre rifiutato il finanziamento pubblico e si è battuto per la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie, ricordando come i bilanci del M5S siano sottoposti a forme di controllo pubblico.

Andrea CECCONI (M5S) nell'osservare come la legge che abolisce il finanziamento pubblico e la proposta di legge del collega Boccadutri provengono dalla maggioranza, rileva come nulla c'entrino con la proposta di legge le disposizioni introdotte dall'emendamento della relatrice. Non comprende, infatti, come si possano giustificare disposizioni che vanno a cancellare i controlli stabiliti dalla stessa legge sul finanziamento. Nel ricordare come il suo gruppo non partecipi al finanziamento pubblico, chiede ai deputati del Partito democratico se ritengono che tutti i partiti politici, non solo il proprio, siano in regola con i bilanci e con le norme di legge. In

sostanza, la norma proposta dalla relatrice si giustifica solo considerandola un vero e proprio condono.

Riccardo NUTI (M5S) nel chiedersi per quale motivo la Commissione di garanzia debba sospendere il controllo con riferimento ad un arco temporale preciso, auspica l'approvazione del subemendamento Cecconi 0.1.100.6.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.1.100.6.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive il subemendamento Mucci 0.1.100.7.

Riccardo NUTI (M5S) auspica l'approvazione del subemendamento Mucci 0.1.100.7.

La Commissione respinge il subemendamento Mucci 0.1.100.7.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Mucci 0.1.100.8: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.100.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cozzolino 0.1.100.9 e D'Ambrosio 0.1.100.10. Approva, quindi, il subemendamento Centemero 0.1.100.11 (*vedi allegato 5*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che i subemendamenti Mucci 0.1.100.12, Cecconi 0.1.100.13 e Cozzolino 0.1.100.14, si intendono preclusi a seguito dell'approvazione del subemendamento Centemero 0.1.100.11.

Andrea CECCONI (M5S) si dichiara contrario all'emendamento 1.100 della relatrice. Ricorda la lettera scritta dai deputati del suo gruppo riguardo alla valutazione di ammissibilità di tale emendamento. Non comprende per quale ragione

la Commissione non debba vigilare sugli esercizi 2013 e 2014 dei partiti.

Riccardo NUTI (M5S) ricorda che il suo gruppo ha scritto alla Presidente della Camera sottoponendole la questione della inammissibilità di una parte dell'emendamento 1.100 della relatrice, ricevendo una risposta insoddisfacente da parte della medesima Presidente della Camera, che non ha fatto altro, a suo avviso, che ripetere le medesime valutazioni svolte dal presidente Mazziotti Di Celso. Ritiene che l'emendamento 1.100 della relatrice costituisca una vergogna giuridica da rigettare, atteso che propone un condono a favore dei partiti e del loro personale dipendente, chiedendosi per quale motivo gli altri partiti presenti in Commissione non dicano nulla al riguardo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non condivide quanto affermato dal collega Nuti sull'utilità di porre la questione di ammissibilità dell'emendamento 1.100 alla Presidente della Camera. Si tratta di un importante passaggio procedurale di garanzia il cui esito dovrebbe essere rispettato in ogni caso.

Desidera svolgere una breve considerazione di carattere politico sulla disposizione in questione che non modifica la sostanza dei controlli sui bilanci dei partiti, che rimane invariata.

Mettere in condizione la Commissione di funzionare permette ai partiti di pianificare la propria attività e di assicurare le tutele previste dalla legge per i loro dipendenti.

Riguardo alle norme sull'applicazione della cassa integrazione, si tratta di una disposizione di fatto già inserita al Senato nel corso dell'esame del decreto-legge di abrogazione del finanziamento pubblico e che andava solo chiarita con la modifica del comma 7 dell'articolo 4.

Sottolinea, infine, che la sua posizione non è legata ad interessi di parte, data la massima trasparenza del suo partito.

Emanuele COZZOLINO (M5S) si chiede quale sia l'urgenza che spinga la maggio-

ranza a battersi per l'approvazione di tale presente proposta di legge.

Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo non per una questione di merito, dato che condivide il dispositivo dell'emendamento 1.100, ma perché andava inserito in un provvedimento che ripristina il finanziamento pubblico dei partiti. Non comprende la posizione del Movimento 5 Stelle che si erge a unico depositario di valori morali.

Emanuele FIANO (PD), dopo aver invitato il M5S ad avere maggiore rispetto per le iniziative legislative degli altri gruppi, ritiene che l'emendamento 1.100, in ossequio alle ultime novità legislative introdotte in materia, tenda esclusivamente a semplificare i lavori della Commissione di garanzia, ripristinandone la funzionalità in una delicata fase di transizione.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva che l'emendamento che la Commissione si appresta a votare è il primo passo verso lo sblocco del finanziamento pubblico dei partiti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento 1.100.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 della relatrice, così come modificato dall'approvazione del subemendamento Centemero 0.1.100.11 (vedi allegato 5).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.100 della relatrice, sono preclusi tutti i restanti emendamenti. Avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 luglio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.10 alle 17.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 20.05.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, comunica che intende rassegnare le sue dimissioni da relatore poiché la proposta di parere predisposta dal relatore Di Maio, a suo avviso, si discosta dai criteri seguiti dal Governo per l'emanazione dello schema di decreto e non si occupa, come invece avrebbe dovuto, di sottolineare esclusivamente criticità evidenti del provvedimento in discussione.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, si rammarica della decisione assunta dal collega Sisto. Illustra una proposta di parere (vedi allegato 6) con due condizioni e alcune osservazioni. Le condizioni sono tese a porre rimedio ad errori materiali riscon-

trati, mentre le osservazioni costituiscono delle indicazioni al Governo per delineare i collegi secondo una maggiore corrispondenza a criteri di omogeneità territoriale e ai criteri della delega, che sono gli unici ai quali si è attenuto.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sul merito evidenzia che le questioni oggetto della proposta di parere erano, a suo avviso, note da tempo al relatore e non sono mai state discusse in Commissione, circostanza questa che dimostra ancora una volta come si sia strozzato il dibattito parlamentare. Si tratta, pertanto, una proposta di parere di maggioranza che non è stata in alcun modo condivisa con le opposizioni pur trattando una materia così delicata.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea l'importanza cruciale dello schema di decreto legislativo in esame per le elezioni politiche. Proprio per questo esprime la sua sorpresa nel vedere citati nella proposta di parere del relatore comuni dei quali non si è mai parlato nel dibattito in Commissione. Si chiede come siano dunque giunte tali segnalazioni al relatore. Le uniche questioni che erano state poste, relative ai collegi del Veneto e della Toscana, invece, non sono state poste come osservazioni nella proposta di parere. La risposta è che sia le precedenti scelte del Governo sia le osservazioni poste dal relatore hanno una valenza squisitamente politica.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che la proposta di parere in discussione tenti esclusivamente di ricomporre le disomogeneità tra collegi senza occuparsi di spostamenti di singoli comuni. Nel sottolineare che il relatore propone semplici osservazioni, osserva che l'adozione del decreto legislativo sarà nella piena discrezionalità del Governo, anche alla luce di quanto delibererà la 1^a Commissione del Senato sul medesimo schema di decreto in discussione. Evidenzia, infine, che non esistono trattative,

scambi o complotti alla base delle scelte operate dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prima di dare la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire, fa presente che un dibattito più compiuto potrà avvenire nella seduta di domani, prima del voto che la Commissione dovrà dare sulla proposta di parere.

Alfredo D'ATTORRE (PD) chiede al Governo spiegazioni circa la questione relativa alla possibilità che si vengano a creare delle divergenze nei meccanismi di attribuzione dei seggi riferiti a ciascun collegio uninominale.

Cristian INVERNIZZI (LNA), nel condividere l'osservazione riguardo ai collegi del Friuli Venezia Giulia, chiede invece al relatore spiegazioni relative al criterio della maggiore coerenza del bacino territoriale e dell'omogeneità economico – sociale posto alla base dell'osservazione riguardante l'opportunità di definire diversamente l'accorpamento dei collegi uninominali 1993 della provincia di Bergamo.

Laura RAVETTO (FI-PdL) non condivide la scelta del relatore di presentare una proposta di parere contenente osservazioni così dettagliate a fronte di questioni che sono state oggetto di studi approfonditi da parte di una apposita Commissione tecnica e del Governo. Sottolinea, inoltre, che non condivide l'osservazione di cui alla lettera *b*) riferite ai collegi della provincia di Varese.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nel fare presente che alla questione sollevata dal deputato D'Attorre ha avuto modo di rispondere nella seduta pomeridiana nella giornata odierna, giudica interessanti le riflessioni svolte dal relatore nella sua proposta di parere e ritiene che possano essere estremamente utili al Governo. Evidenzia, inoltre, che le osservazioni formulate nella predetta proposta di parere hanno tutte carattere generale ec-

cezion fatta per quella relativa al comune di San Colombano al Lambro.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, osserva che la sua proposta di parere si è limitata ad attenersi ai criteri contenuti nella norma di delega, senza entrare in questioni specifiche riguardanti spostamenti di comuni da un collegio ad un altro.

Laura RAVETTO (FI-PdL) chiede al relatore di fornire spiegazioni circa la necessità di garantire l'omogeneità economico-sociale alla base delle osservazioni formulate nella sua proposta di parere con riferimento ai collegi della provincia di Varese.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ribadisce la sua richiesta al relatore di conoscere le spiegazioni relative al criterio della maggiore coerenza del bacino territoriale e dell'omogeneità economico – sociale posto alla base dell'osservazione riguardante l'opportunità di definire diversamente l'accorpamento dei collegi uninominali del 1993 della provincia di Bergamo. Al riguardo segnala che nel Governo milita un Ministro di Bergamo che, a suo avviso, avrebbe potuto dare adeguate spiegazioni sul punto.

Riccardo NUTI (M5S), nell'auspicare una risposta del relatore alle molte sollecitazioni provenienti dal dibattito, fa presente che secondo alcune indiscrezioni di stampa la condizione relativa ai collegi della circoscrizione Sicilia potrebbe favorire l'elezione di specifiche persone. Ritiene, infine, che il relatore con la sua proposta di parere abbia chiaramente cercato di disegnare nuovamente i collegi.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando al collega Invernizzi, fa presente che il Ministro Martina, nato a Bergamo, avrebbe potuto formulare le sue osservazioni nell'ambito nella seduta in cui il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto in discussione.

Andrea CECCONI (M5S) propone al relatore di riformulare la sua proposta di parere integrandola con due condizioni, la prima finalizzata a portare il comune di Montebelluna dal collegio Veneto 3 a quello Veneto 1 e parallelamente il comune di Conegliano al collegio Veneto 3; la seconda tesa a creare un unico collegio Toscana 3 che ricomprensca l'intera provincia di Firenze. Ritiene, inoltre, che andrebbe valutata la possibilità di estendere l'osservazione di cui alla lettera *d*) relativa all'*enclave* del comune di San Colombano al Lambro a tutte le *enclave* presenti sul territorio nazionale. Chiede se gli uffici della Camera possano predisporre una simulazione basata sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel ritenere troppo stretti i tempi per poter predisporre la simulazione richiesta dal collega Cecconi, evidenzia peraltro che tale simulazione non sarebbe tecnicamente possibile poiché la proposta di parere del relatore non contiene una puntuale ridefinizione dei collegi.

Laura RAVETTO (FI-PdL) ribadisce la sua richiesta di chiarimenti in ordine alla osservazione di cui alla lettera *b*) relativa ai collegi della provincia di Varese.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, ribadisce che la sua proposta di parere non ha inteso in alcun modo entrare nei dettagli degli spostamenti di comuni da un collegio ad un altro, ma si è limitata a verificare le realtà comunali che hanno relazioni con comuni ubicati in altri collegi, invitando il Governo a valutare l'opportunità di operare diverse definizioni dei medesimi collegi alla luce di ragioni geografiche e demografiche, sempre limitandosi, tuttavia, a riflessioni di carattere generale e mai specifiche. Nel segnalare che valuterà le proposte avanzate dal collega Cecconi, evidenzia che l'*enclave* di Arezzo non può essere toccata, poiché si trova in una diversa circoscrizione mentre, approfondirà le questioni relative ai collegi elettorali della circoscrizione Sicilia. Quanto

alla osservazione relativa all'*enclave* di San Colombano al Lambro, evidenza che la stessa si giustifica in virtù delle citate ragioni geografiche.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 21.15.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare

dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

Emendamenti C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 21.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (Atto n. 170).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale,

richiamati i rilievi contenuti nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo,

considerate le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione del Senato nel parere approvato il 7 luglio scorso,

considerato il parere espresso dalla Conferenza Unificata il 16 luglio scorso,

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, in particolare per quanto riguarda le strutture, del « Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari », definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi,

preso atto che il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone

vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattamento del richiedente,

rilevato che le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame (2013/32UE e 2013/33/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento « Dublino III » (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva « qualifiche » (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo,

ricordato che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea,

richiamati i principali dati relativi al fenomeno migratorio, con particolare riguardo al numero di richieste di asilo nell'Unione Europea che, secondo l'elaborazione di Eurostat, è salito nel 2014 a 626.000 rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente e ricordato che, per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a

fronte di 26.620 domande del 2013 (+138 per cento); sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte,

ricordato che nel febbraio 2015 risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito negativo nel 49 per cento dei casi, pari a 1.609 dinieghi; per l'8 per cento vi è invece stato il riconoscimento dello *status* di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti,

evidenziato, riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza, che nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone e che, nei primi mesi del 2015, il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato e che in questo ultimo periodo si assiste a un ulteriore incremento: fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane mentre nello stesso periodo del 2014 gli stranieri arrivati via mare furono 5.506, con un aumento dunque del 43 per cento nel raffronto tra quei due primi bimestri,

ricordato che gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti SPRAR) al mese di febbraio 2015 sono pari a 67.128,

richiamate le procedure di infrazione avviate in sede UE a carico dell'Italia su profili connessi alla materia in esame: n. 2014/2171, su aspetti relativi alla tutela dei minori non accompagnati che vogliono fare domanda di protezione internazionale; n. 2014/2235, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE; n. 2014/2126, sulla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi rinviiati in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia; n. 2012/2189, sulla

limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'accesso alle condizioni di accoglienza,

rilevata l'opportunità, con riguardo all'articolo 3, comma 3, di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria,

considerata l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda,

all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, appare opportuno prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda,

rilevato che, in base al comma 2 dell'articolo 6, il trattenimento, pur essendo disposto sulla base di una valutazione « caso per caso », si applica indifferentemente a stranieri che si trovano in una pluralità di condizioni: sarebbe, quindi, opportuno valutare la possibilità di una differenziazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse fattispecie, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento,

sottolineato che al medesimo articolo 6, il comma 2, lettera *d*), prevede che la valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale sia svolta (caso per caso) considerando l'ipotesi in cui il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione: in proposito è dunque opportuno che si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione,

rilevata altresì l'opportunità, al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 33/2013/UE e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, di modificare l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

sottolineata inoltre l'opportunità di valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva 33/2013/UE, di modificare l'articolo 6, comma 2, lettera *d*) – nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – in modo da limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei

provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

evidenziata l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;

ricordato, inoltre, come andrebbe ulteriormente valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, al fine di evitare che vi sia la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo *status* di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale tenuto conto delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE,

segnalata l'esigenza – all'articolo 6, comma 4 – di assicurare, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente,

evidenziata l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in

particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE,

ricordato – sempre in relazione all'articolo 6 ed ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri – che l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, come recentemente modificato dalla legge n. 161 del 2014, fissa in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero irregolare all'interno del centro di identificazione e di espulsione mentre il comma 7 dell'articolo 6 dello schema in esame stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa comunque superare 12 mesi, si evidenzia l'opportunità di modulare tali termini anche alla luce del fatto che le direttive di riferimento prevedono, in via generale, che « il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile » (direttiva 2013/33/UE) e che il « trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio » (direttiva 2008/115/CE, c.d. direttiva rimpatri),

segnalato che all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

valutata l'importanza di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattate nei centri,

sottolineata l'opportunità – all'articolo 8, commi 1 e 3 – di evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, andrebbe approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all'«avvio della procedura di esame della medesima domanda»,

richiamato l'articolo 8 – relativo alle misure di prima accoglienza – che, al comma 5, dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento e premesso che il testo prevede che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza, si valuti tale previsione rispetto alla *ratio* di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una 'riconversione' degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali *hub* temporanei,

evidenziata l'esigenza che, con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificare il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2,

rilevato che all'articolo 10, il comma 2 dispone – con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 – che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici,

evidenziato come, al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva 33/2013/UE, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di interventi emergenziali che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza,

rilevata l'opportunità, all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, di valutare l'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo,

tenuto conto come all'articolo 14 vada chiarito se, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005,

disposta dal testo in esame, venga meno l'applicabilità dell'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 nei confronti dei richiedenti asilo non accolti nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti,

evidenziato che la suddetta previsione non è ribadita nello schema e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno,

evidenziato come all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno prevedere, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario,

evidenziata l'esigenza di un maggiore rafforzamento delle disposizioni che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE e siano stanziati risorse adeguate,

rilevato come, tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33/UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato del tipo di visita previsto e delle possibili

conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda e prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento,

rilevato come, — al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33 — l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività,

sottolineato come vada valutata la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura — UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;

evidenziato che, al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, devono essere valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in

modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;

rilevata l'esigenza — all'articolo 24 — di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì — per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa — la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

rilevata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

evidenziata l'opportunità — al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), di valutare l'inserimento di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una

previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

rilevato come, al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera *n*) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

rilevato come, al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del

ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria,

evidenziato come – al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia – l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

rilevato che, all'articolo 26, tutti i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione,

evidenziato, in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legisla-

tivo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, come vada valutata l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;

rilevata, infine, la necessità che lo strumento di programmazione delle esigenze di accoglienza, essenziale per evitare il protrarsi ormai cronico della cd. « emergenza immigrazione », sia rafforzato prevedendo meccanismi di stabilizzazione dei fondi necessari per la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della direttiva 2013/33/UE,

rilevata la necessità di introdurre interventi migliorativi significativi, quali ulteriori norme sulla formazione dei membri – in particolare in materia di diritti umani e protezione internazionale – o sull'incarico esclusivo quantomeno per i presidenti delle Commissioni territoriali, tenendo conto che la direttiva 2013/32/UE richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli enti deputati ad esaminare le domande di asilo dispongano di mezzi appropriati ed in particolare di personale competente in materia di diritti umani e protezione internazionale,

evidenziato che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema in esame, stabilisce che la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso,

ricordato, al riguardo, che l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, stabilisce che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso in due casi: quando « l'autorità accertante è in grado di prendere

una decisione positiva riguardo allo *status* di rifugiato basandosi sulle prove acquisite » ovvero quando « l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo »,

evidenziata inoltre l'opportunità di valutare – anche attraverso fonti normative di rango subordinato – la previsione di procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per il richiedente protezione internazionale e/o umanitaria, nonché per coloro che hanno già acquisito lo *status* di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o umanitaria, anche in via telematica, o comunque prescindendo dalla dimora che il richiedente ha assunto alla data del primo rilascio, favorendo invece il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria,

b) valuti il Governo l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

c) all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, si valuti l'opportunità di prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda,

d) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di una differente modulazione delle fattispecie previste per il trattenimento, tenendo conto delle peculiarità delle stesse, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;

e) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità che, ai fini della valutazione del rischio di fuga di cui alla lettera d), si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità fornite dal richiedente vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;

f) relativamente all'articolo 6, si evidenzia l'opportunità di un'ulteriore valutazione riguardo ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri stabiliti per i richiedenti protezione internazionale (12 mesi) rispetto a quelli fissati per lo straniero irregolare trattenuto all'interno del centro di identificazione e di espulsione (90 giorni) – ferma restando l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'esame delle domande di protezione internazionale – anche considerato che le direttive UE prevedono, in entrambi i casi, che il trattenimento abbia la più breve durata possibile;

g) si evidenzia l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e

trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE;

h) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'esigenza di prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

i) all'articolo 6, comma 2, lettera d) è opportuno valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modalità per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

l) si evidenzia l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;

m) all'articolo 6, comma 4, è opportuno fare in modo, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il

trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

n) all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare alla direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

o) all'articolo 7, comma 1, che disciplina alcune modalità di trattenimento, è opportuno garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattenute nei centri,

p) all'articolo 8, commi 1 e 3, è opportuno che si intervenga in modo da evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, sia approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all'«avvio della procedura di esame della medesima domanda»;

q) all'articolo 8, comma 5, si sottolinea l'esigenza di una ulteriore valutazione della previsione che stabilisce che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimanga nel centro di prima accoglienza anziché essere trasferito nei posti SPRAR, rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «conversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei,

r) con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2,

s) si valuti, all'articolo 13, l'opportunità di prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza,

t) all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, valuti il Governo la possibilità dell'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere

che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

u) all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno valutare la previsione, con riguardo al Piano d'accoglienza, di un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario,

v) sia valutata l'opportunità di prevedere un maggiore rafforzamento delle disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti dell'atto in esame che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE;

z) sia valutata l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio, di reperire adeguate risorse per il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

aa) tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33/UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 1, in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato, del tipo di visita previsto e delle possibili

conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento,

bb) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 2, in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività,

cc) il Governo valuti la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura – UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;

dd) al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, siano valutati il comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che

il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;

ee) all'articolo 24 si evidenzia l'esigenza di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì – per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa – la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

ff) al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, è opportuno valutare l'introduzione di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

gg) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi

umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

hh) all'articolo 24, comma 1, lettera *m)*, numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera *n)* si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

ii) sia valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, visto il rischio che ciò possa presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale, alla luce dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE;

ll) al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc)*, è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

mm) all'articolo 24, lettera *c)* n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;

nn) all'articolo 24 lettera *d)* il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblici annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;

oo) all'articolo 24, comma 1, lettera *v)* valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-*bis* del decreto legislativo, n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;

pp) in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, si valuti l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di

corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;

qq) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 26, tenuto conto delle previsioni della direttiva, in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

rr) all'articolo 26, sia valutato se i casi previsti dall'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, non siano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione.

ss) si valuti inoltre l'opportunità di prevedere – anche attraverso fonti normative di rango subordinato – procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per il richiedente protezione internazionale e/o umanitaria, nonché per coloro che hanno già acquisito lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o umanitaria, anche in via telematica, o comunque prescindendo dalla dimora che il richiedente ha assunto alla data del primo rilascio, favorendo invece il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio (Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4), Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese 10948/1/14 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2015 Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 e relativi allegati (COM(2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/14) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3);

rilevato che l’esame congiunto di tali atti si colloca nell’ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », attraverso la quale il Parlamento ha la concreta possibilità di partecipare attivamente alla definizione della politica europea dell’Italia;

tenuto conto, in particolare, che il programma di lavoro della Commissione per il 2015 pone l’accento sui temi dell’occupazione e della crescita, in linea con le dieci priorità degli orientamenti politici del Presidente Juncker, indicando, inoltre, tra le finalità da perseguire l’alleggerimento del carico normativo e la modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ottica di accelerare il processo decisionale;

preso atto che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

tra gli obiettivi, il suddetto programma di lavoro indica l’esigenza di realizzare uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia, individuando tra le priorità l’elaborazione di un’agenda europea sulla migrazione che concili la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale con quella di adottare misure energiche contro l’immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani;

rilevato, inoltre, che nel programma di lavoro viene valutata prioritaria la promozione della stabilità lungo i confini dell’Europa, giudicandosi essenziale aiutare i paesi vicini ad attuare riforme democratiche ed economiche, far rispettare lo Stato di diritto, rafforzare la *governance* economica e la competitività, sviluppare le capacità istituzionali, dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente e diventare più prosperi;

preso atto poi che la Relazione programmatica per il 2015 sottolinea come l’azione del Governo italiano nel corso del Semestre di Presidenza abbia permesso l’avvio di un « nuovo inizio » condiviso dalla nuova Commissione, confermato dall’avvio di un nuovo corso rappresentato dal Piano europeo per gli investimenti – presentato dal Presidente Juncker – che prevede il finanziamento di progetti di investimento fino ad un ammontare di 315 miliardi di euro nel periodo 2015-2017;

rilevato che la Relazione programmatica fa notare come l'Italia abbia fatto da apripista anche in campo istituzionale, avviando in Consiglio Affari Generali una riflessione di ampio respiro sul funzionamento dell'Europa, al fine di introdurre le modifiche necessarie a migliorare il funzionamento delle Istituzioni dell'Unione;

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, tale Relazione programmatica, nell'ambito del secondo capitolo, ritiene la modernizzazione della pubblica amministrazione come fondamentale, sottolineando che il Governo italiano proseguirà l'azione, avviata con il Semestre di Presidenza italiana, di sostegno alla iniziative volte a ampliare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione in tutte le politiche di settore per promuovere un ambiente più favorevole alle imprese e alla competitività;

ricordato che, proprio in tema di modernizzazione della pubblica amministrazione, la Camera dei deputati ha di recente approvato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098), attualmente all'esame del Senato in seconda lettura;

preso atto che tale Relazione programmatica, nel quarto capitolo, guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini, soffermandosi sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione, che contribuisca all'agenda dell'UE per la crescita e sia capace allo stesso tempo di promuovere lo sviluppo dei paesi di origine dei flussi migratori;

rilevato che, in tale ambito, la Relazione, in tema di asilo, afferma che il Governo intende favorire l'attuazione del Sistema comune europeo d'asilo in linea con gli obiettivi indicati dalle nuove Linee guida strategiche per il settore Affari Interni, adottate dal Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014;

atteso che, in tale Relazione programmatica, si fa notare che il Governo, in linea con il consolidato impegno dell'Italia per la tutela dei minori non accompagnati, sosterrà la definizione del negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro;

ricordato che sulla materia della protezione internazionale è stato approvato dalla I Commissione, in data 29 luglio 2015, il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170), a testimonianza del forte interesse riservato a tale argomento in ambito nazionale ed europeo;

rilevato poi che, in tema di sicurezza, la Relazione dà conto che l'impegno del Governo proseguirà nel solco tracciato durante il Semestre di Presidenza nel corso del quale è stata riservata particolare attenzione al contrasto del radicalismo, del terrorismo, della criminalità organizzata, nonché di tutti quei fenomeni criminali che ruotano attorno all'immigrazione illegale, come il traffico e la tratta di esseri umani;

preso atto del contenuto del Programma dei 18 mesi delle Presidenze del Consiglio europeo, elaborato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese, soprattutto laddove, affrontando il tema dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si sofferma sul miglioramento e sul rafforzamento della gestione integrata delle frontiere esterne nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, sottolineando come il Consiglio proseguirà gli

sforzi tesi a promuovere una reale solidarietà a livello europeo in materia di asilo;

rilevato che il Consiglio giudica prioritario lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione capace di contribuire all'agenda dell'UE per la crescita e abbinata ad una strategia tesa a promuovere la crescita economica nei paesi di origine;

preso atto, infine, che, per quanto concerne la sicurezza interna, il Consiglio ritiene centrale l'attuazione della strategia di sicurezza interna e il suo eventuale *follow-up*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli)

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio. »

b) all'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti i commi:

« *2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della

maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. »

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. »

e) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

« f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. »

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori. »

g) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

« ART. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei

registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.

4. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e b-ter) e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza ».

ART. 2.

(Disposizioni di coordinamento e finali).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « Ministro dell'interno, » sono inserite le seguenti: « o suo delegato » e dopo le parole: « comune di residenza » sono inserite le seguenti: « o al prefetto competente per territorio. »

b. all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare. »

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene data esecuzione alle disposizioni della presente legge.

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e ad accorpate le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza in un unico testo.

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100
DELLA RELATRICE**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.100 DELLA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: sei unità.

0. 1. 100. 1. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 2.

0. 1. 100. 2. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 9, comma 25, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2013. ».

0. 1. 100. 3. Dadone, Cecconi, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 2014 con le seguenti: 2013.

0. 1. 100. 4. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Sopprimere il comma 3.

0. 1. 100. 5. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari degli anni 2013 e 2014 la Commissione non esprime il giudizio di regolarità e conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 9, limitandosi a dare applicazione a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo e a redigerne conseguente relazione.

3-bis. Limitatamente al controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio finanziario 2013, la relazione di cui al precedente comma 3 è approvata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 100. 6. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 3 sopprimere le parole: limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013.

0. 1. 100. 7. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 20 giorni.

0. 1. 100. 8. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 4.

0. 1. 100. 9. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, Dieni, Toninelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al decreto legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) all'articolo 4, comma 7, primo periodo, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 »;

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ove dotate di autonomia legale e finanziaria e che impiegano un numero di lavoratori superiore a quindici, sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamenti straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. ».

0. 1. 100. 10. D'Ambrosio, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 21 febbraio 2014, n. 13.

0. 1. 100. 11. Centemero.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: , si applicano ai partiti inserire le seguenti: e ai movimenti.

0. 1. 100. 12. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 4, sostituire la parola: anche con la seguente: ove.

0. 1. 100. 13. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e a prescindere dal numero dei dipendenti con le seguenti: e che impiegano un numero di lavoratori superiore a quindici.

0. 1. 100. 14. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: « esclusivamente » è soppressa ed è aggiunto infine il seguente periodo: « In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse ».

0. 1. 100. 15. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. I movimenti e i partiti politici che nei loro siti, nonché nei siti, *blog* o portali comunque denominati riconducibili al partito o al movimento politico o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche, che hanno informazioni, immagini e video, realizzati a scopo di lucro, sono tenuti a comunicare alla Commissione, previa certificazione di un ente terzo:

a) le statistiche sul flusso di accessi sia al sito che alle singole pagine *web*;

b) i ricavi ottenuti dall'attività di lucro, suddivisi per singolo ambito sia esso dominio, o pagina *web*;

c) le spese di competenza sostenute per la manutenzione dei siti in oggetto;

d) l'indicazione dei *provider* su cui vengono effettuati i servizi di pubblicità nonché i soggetti a cui sono intestati gli *account*.

0. 1. 100. 16. Ottobre.

(Inammissibile)

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per lo

svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza »; b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni

elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero

dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ».

1. 100. La Relatrice.

ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 21 febbraio 2014, n. 13.

0. 1. 100. 11. Centemero.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale,

dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza »; b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di

solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei

Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole « ,12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ».

1. 100. La relatrice.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante « disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » (Atto n. 189) e rilevato che esso risulta coerente con i criteri di delega ivi contenuti;

rilevato che per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l'intero territorio regionale: in Veneto, risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso; in Sicilia risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bagheria e del comune di Camporeale, in provincia di Palermo;

rilevato altresì che nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle

Femmine, Torretta e Ustica; rilevato che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti dalle disposizioni di delega, risulta pertanto necessario limitare il collegio Sicilia 01 al solo territorio del comune di Palermo, specificando che i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica sono inseriti nel collegio Sicilia 03;

considerato che, relativamente alla circoscrizione Sardegna, si potrebbe valutare l'opportunità di tener conto delle conseguenze istituzionali del referendum popolare tenutosi il 6 maggio 2012, il cui risultato è stato promulgato con il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 66 del 25 maggio 2012, che ha abrogato la legge regionale 2 gennaio 1997, numero 4, istitutiva delle province regionali, e dunque di considerare, nella definizione dei collegi, i territori delle quattro province di istituzione statale;

segnalata l'esigenza di considerare ulteriormente la specificità delle aree vaste montane del Verbano Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, alle quali sono riconosciute forme particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 56 del 2014, in modo da assicurarne la rappresentanza nel nuovo quadro ordinatorio, anche in connessione con il loro status di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri;

rilevata altresì l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità della provincia di Ancona, che ha una dimensione demografica tale da consentire la costituzione della medesima come unico collegio e che risulta invece divisa tra i collegi Marche 01 e Marche 02, in considerazione dell'esigenza di garantire la continuità territoriale del collegio Marche 01, comprendente la provincia di Pesaro e Urbino, la quale da sola non rientra nei parametri demografici,

rilevato inoltre che il collegio uninominale 1993 di Ivrea, pur essendo il suo territorio interamente ricompreso all'interno della Città metropolitana di Torino, risulta invece ricompreso nel collegio Piemonte 02;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nella circoscrizione Veneto, nell'ambito del collegio Veneto 01 sia inserito anche il comune di Segusino e nell'ambito del collegio Veneto 02 sia inserito anche il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa;

2) nella circoscrizione Sicilia, il collegio Sicilia 01 sia limitato al solo territorio del comune di Palermo, inserendo i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica nel collegio Sicilia 03, e nell'ambito del collegio Sicilia 03 siano inseriti anche il collegio uninominale 1993 di Bagheria ed il comune di Camporeale;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'accorpamento dei collegi uninominali 1993 della provincia di Bergamo, con riferimento ai territori dei collegi di Lombardia 03 e Lombardia 09 per assicurare maggiormente la coerenza del bacino territoriale e l'omogeneità economico-sociale;

b) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione dei comuni della provincia di Varese ai collegi plurinominali Lombardia 05 e Lombardia 06, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;

c) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione di comuni della provincia di Milano ai collegi plurinominali Lombardia 08 e Lombardia 13, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;

d) si valuti l'opportunità di ricomprendere nel collegio Lombardia 15 anche il territorio dell'enclave costituita dal comune di San Colombano al Lambro e riproiettare il confine tra il collegio Lombardia 15 e Lombardia 16 sulla base di una valutazione che tenga conto dei confini dei collegi uninominali del 1993 e dell'omogeneità economica e sociale.

e) si valuti l'opportunità di ridefinire i confini dei collegi plurinominali Veneto 02 e Veneto 05, al fine di meglio assicurare l'unitarietà dei territori dei collegi uninominali del 1993;

f) si valuti l'opportunità di ridefinire i collegi plurinominali della provincia di Venezia, al fine di garantire la massima integrità possibile del territorio, individuando le possibili compensazioni anche sulla base dei territori dei collegi uninominali 1993;

g) si valuti l'opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi plurinominali ivi previsti al fine di assicurare, ferma restando l'esigenza di garantire l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, anche il più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territorio di una provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante

accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criteri;

h) si valuti l'opportunità di ridurre l'apporto dei comuni della città metropolitana di Roma al collegio plurinominale Lazio 01 ai fini di una maggiore coerenza

del bacino territoriale e dell'omogeneità economico-sociale;

i) si valuti l'opportunità nel collegio Campania 02 di garantire la maggiore integrità possibile della Provincia di Avellino ai fini di una maggior coerenza con i criteri di delega;